

F o n d a z i o n e L a M o t t a

S T A T U T I

Nome, sede, scopo e patrimonio della Fondazione

Art. 1

Nome e sede

Con la denominazione "Fondazione La Motta" viene costituita una Fondazione indipendente secondo gli Art. 80 ss. del Codice civile svizzero, con sede in Brissago. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle competenti Autorità cantonali ed è iscritta nel Registro di commercio.

Art. 2

Scopo

La "Fondazione La Motta" ha per scopo la promozione e l'esecuzione dell'assistenza pedagogica curativa e socioterapeutica e la cura delle persone con speciali necessità medicinali, sociali e socioterapeutiche.

In ciò essa si rifà alla antroposofia inaugurata dal Dr. Rudolf Steiner.

In tal senso l'Istituto socioterapeutico La Motta è stato fondato dal medico Dr. Ita Wegman e si sente anche per il futuro obbligato al rispetto di questo spirito costitutivo.

Si cura della collaborazione con istituti analogamente orientati, come pure con il Comune di Brissago e il Cantone Ticino. La Fondazione gestisce uno o più istituti ed è di pubblica utilità.

L'istituzione è aperta a tutte le persone, senza distinzione per provenienza, confessione, sesso o nazionalità.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio iniziale della "Fondazione La Motta" è costituito dalle particelle 255, 257 e 335 RFD Brissago.

Il patrimonio della Fondazione può essere aumentato tramite:

- donazioni, offerte, legati, quindi apporti da parte di terzi;
- ulteriori versamenti dei promotori, in particolare il ricavato della liquidazione dell'"Associazione Istituto Socioterapeutico La Motta" con sede in Brissago (IDI: CHE-105.902.235);
- contributi di Confederazione, Cantoni e Comuni.

Organizzazione della Fondazione

Art. 4

Organi della Fondazione

- a) Il Consiglio di Fondazione
- b) L'Ufficio di revisione

Art. 5

Consiglio di Fondazione e composizione

L'amministrazione della Fondazione spetta a un Consiglio di Fondazione di almeno cinque persone fisiche, che sono per principio attive a titolo onorifico.

Sulla concessione di gettoni per le sedute o di indennità ai membri o alle persone, alle quali sono delegate particolari competenze, decide il Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione si compone dei seguenti membri:

- Presidente
- Vice-Presidente
- Segretario/a
- Rappresentante del Canton Ticino
- ulteriori membri

Art. 6

Costituzione e completazione

Il Consiglio di Fondazione si costituisce da sé. La rielezione e le completazioni avvengono mediante cooptazione, ritenuto che per questa carica entrano in considerazione solo delle personalità, che per il loro atteggiamento e per il loro impegno sono in sintonia con lo scopo della Fondazione.

./.

Art. 7

Durata della carica

Il periodo della carica dei membri del Consiglio di Fondazione è di quattro anni. La rielezione è possibile. Se durante il periodo di carica dei membri del Consiglio di Fondazione vengono a mancare, allora per il resto del periodo di carica sono da tenersi delle elezioni sostitutive.

La revoca dal Consiglio di Fondazione è possibile in ogni momento per motivi importanti, ritenuto che un motivo importante è in particolare dato, quando il membro in questione viola gli obblighi spettantigli verso la Fondazione oppure quando non è più in grado di svolgere la sua carica regolarmente.

Il Consiglio di Fondazione decide a maggioranza assoluta sulla revoca di membri del Consiglio di Fondazione.

Art. 8

Competenze

Al Consiglio di Fondazione spetta la direzione della Fondazione: ad esso spettano tutte le competenze che in questi Statuti (atto pubblico e regolamento/i della Fondazione) non sono delegate espressamente a un altro organo.

Il Consiglio di Fondazione ha le seguenti **competenze, che non possono essergli tolte:**

- fissazione del diritto di firma e di rappresentanza per la Fondazione;
- elezione del Consiglio di Fondazione e dell'Ufficio di revisione;
- approvazione del conto annuale;
- nomina della/e Direzione/i dell'Istituto.

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato a delegare singole sue competenze a uno o più dei suoi membri o a terzi.

./.

Art. 9

Deliberazione

Il Consiglio di Fondazione può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta.

In caso di parità di voti decide il /la Presidente.

Sulla seduta e sulle deliberazioni va tenuto un Verbale.

Deliberazioni ed elezioni possono avvenire ed essere fatte anche in via circolare, qualora tutti i membri votino e nessun membro pretenda la discussione orale.

La convocazione alle sedute del Consiglio di Fondazione va inviata di principio venti giorni prima della data in questione.

Può avvenire anche per posta elettronica, con conferma di ricevuta.

Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno due volte all'anno.

Art. 10

Responsabilità degli organi della Fondazione

Tutte le persone che si occupano dell'amministrazione, della gestione o della revisione della Fondazione sono responsabili del danno che le causano mediante violazione intenzionale o per negligenza dei loro obblighi.

Art. 11

Regolamenti

Il Consiglio di Fondazione emette i regolamenti necessari per l'organizzazione e la gestione. Può modificarli e annullarli in ogni tempo.

§. L'esercizio contabile va dal 1. gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio di fondazione allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione della gestione, la prima volta per il 31 dicembre 2015.

./.

Art. 12

Ufficio di revisione

Il Consiglio di Fondazione nomina un Ufficio di revisione indipendente, esterno, secondo le disposizioni legali, che ha da verificare i conti della Fondazione ogni anno e che ha da sottoporre il risultato al Consiglio di Fondazione in un rapporto di revisione dettagliato, con la richiesta di approvazione.

L'Ufficio di revisione ha da comunicare al Consiglio di Fondazione le carenze constatate nell'esecuzione del proprio mandato.

Se tali carenze non vengono sanate entro un termine utile, l'Ufficio di revisione, se necessario, deve informare l'Autorità di vigilanza.

Modifiche dell'atto di Fondazione e scioglimento della Fondazione

Modifica dell'atto di Fondazione

Art. 13

Al Consiglio di Fondazione spetta il diritto, con la maggioranza dei 3/4 dei membri del Consiglio di Fondazione, di postulare delle modifiche dell'atto di Fondazione presso la competente Autorità di sorveglianza giusta gli Art. 85, 86 e 86b CC.

Art. 14

Scioglimento

La durata della Fondazione è illimitata. Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per i motivi previsti dalla Legge (Art. 88 CC) e solo con l'approvazione dell'Autorità di sorveglianza, con deliberazione del Consiglio di Fondazione all'unanimità.

Nel caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di Fondazione versa un eventuale patrimonio restante a persone giuridiche di pubblica utilità, con scopo identico o analogo, che sono esentate dal pagamento delle imposte per i propri scopi pubblici o di pubblica utilità e che hanno la loro sede in Svizzera.

Una riversione del patrimonio della Fondazione ai fondatori o ai loro successori è escluso.

./.

Registro di commercio

Art. 15

Iscrizione a Registro di commercio

La Fondazione viene iscritta nel Registro di Commercio del Canton Ticino.